



**STUDIO BERTI-RIZZOLI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI



BERTI ROSSELLA - Dott. Commercialista -Revisore Legale  
RIZZOLI ANDREA - Dott. Commercialista -Revisore Legale  
BERTI ELISA - Dott. Commercialista -Revisore Legale  
COLLALTO ELISABET - Rag. Professionista  
DE SOCIO FEDERICO - Dott. Commercialista  
FABBRI LAURA - Dott. Commercialista  
RIZZOLI FEDERICO - Dott. Commercialista

Preg.mi Sigg. **Clienti**

Bologna lì, 12 gennaio 2023

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

Le <i>news</i> di gennaio	pag. 2
Credito d'imposta per nuovi investimenti per l'anno 2023	pag. 3
Le novità dell'agevolazione " <i>Nuova Sabatini</i> "	pag. 6
Novità riguardanti la fattura elettronica dal 2023	pag. 8

### **Occhio alle scadenze**

---

Principali scadenze dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023	pag. 10
---	---------

## Informative e news per la clientela di studio

---

### ANCORA APPLICABILE L'IVA AUTO NELLA MISURA DEL 40%

Con decisione UE n. 2411 del 6 dicembre 2022 è prorogata l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione della detrazione Iva auto nella misura del 40%.

(UE, Decisione n. 2411 del 6 dicembre 2022)

### INTERESSI LEGALI AL 5%

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2022 a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata innalzata al 5% annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ..

(Mef, Decreto del 13 dicembre 2022)

### AGGIORNATE LE FAQ SUGLI AIUTI DI STATO

In data 4 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate, in vista della prossima scadenza delle comunicazioni fissata al 31 del mese corrente, ha aggiornato la sezione delle *faq* relativa agli aiuti di Stato.

(Agenzia delle entrate, *faq* 4 gennaio 2023)

### ECOBONUS

Con circolare del 30 dicembre 2022 il Mise pubblica le regole per la riapertura dello sportello di prenotazione per gli incentivi auto e moto ecologiche.

(Mise, circolare del 30 dicembre 2022)

### BONUS PUBBLICITÀ

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con avviso del 21 dicembre comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, avviso del 21 dicembre 2022)

### CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in sostituzione del *super* e *iper* ammortamento, presenta importanti novità sia per gli investimenti effettuati nel 2023 sia per quelli "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022 (sono tali quelli effettuati entro una certa data del 2023 ma che alla predetta data del 31 dicembre 2022 è stato pagato un acconto prezzo di almeno il 20% con conferma d'ordine da parte del fornitore).

In via preliminare, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite *leasing*;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

#### Investimenti effettuati nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali "*Industria 4.0*" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali "*ordinari*" (diversi da quelli "*Industria 4.0*") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022 di cui si dirà più avanti).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "*Industria 4.0*" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino a un importo di 2,5 milioni di euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali "*Industria 4.0*" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nella misura del 10% entro il limite massimo annuo di 1 milione di euro.

## Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un'importante novità per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. Tuttavia, tale maggior termine è previsto solamente per gli investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*” e non anche per gli investimenti in beni “ordinari” e per quelli immateriali 4.0. È bene ricordare che la “prenotazione” consente di fruire del maggior credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni “*Industria 4.0*” effettuati nel 2022, e del credito d'imposta del 6% per quelli effettuati in beni “ordinari” nel 2022.

Più in dettaglio:

- per gli investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di 2,5 milioni di euro (la misura scende al 20% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10% per importi compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro), se la consegna avviene entro il prossimo 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023 come stabilito in origine dalla Legge di Bilancio 2022);
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. 50/2022 ha previsto un credito d'imposta del 50%), il credito d'imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari a 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 giugno 2023 (termine invariato);
- per gli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 giugno 2023 (termine invariato).

È importante ricordare che l'Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla “prenotazione”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l'acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d'imposta per la parte di costo coperta dall'acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d'imposta.

### Esempio

La società Alfa Srl ha ordinato a fine dicembre 2022 un bene materiale nuovo “*Industria 4.0*” pattuendo un prezzo di 1 milione di euro, ricevendo la conferma d'ordine e corrispondendo un acconto di 200.000 euro (pari al 20%) entro il 31 dicembre 2022. Se al momento della consegna, che deve avvenire entro il 30 settembre 2023, il prezzo è ristabilito in 1,2 milioni di euro, il credito d'imposta in misura pari al 40% per 1 milione di euro (pari al prezzo pattuito in origine) e in misura pari al 20% sull'eccedenza di 200.000 euro.

## Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d'imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d'imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “*acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020*”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “*Industria 4.0*” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui

risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;

- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l'omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6935" per i beni ordinari, "6936" per i beni materiali "*Industria 4.0*" e "6937" per quelli immateriali "*industria 4.0*"). L'utilizzo è effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l'interconnessione (per quelli "*Industria 4.0*").

## Informative e news per la clientela di studio

---

### LE NOVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"

La Nuova Sabatini è l'agevolazione introdotta dal D.L. 69/2013 che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché *software* e tecnologie digitali.

Il Decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso all'agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2023: la Nuova Sabatini prevede la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (a valere su un plafond di provvista presso la Cassa Depositi e Prestiti) e la concessione di un contributo in conto interessi calcolato forfettariamente.

Con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni dovranno riportare il Codice unico di progetto – Cup che sarà disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo.

#### La tipologia degli investimenti agevolati e la misura del contributo in conto interessi

Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all'agevolazione va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.

Rientrano nell'agevolazione le pmi piccole e medie imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro. A loro volta, le imprese che rispettano i parametri come sopra individuati, possono essere suddivise nelle seguenti classi:

- micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo.

Sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell'attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali e

B.II.4 – altri beni

Sono agevolabili anche i *software* applicativi classificabili alle voci B.I.3 e B.I.4. In caso di stipula di *leasing* finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80%, deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 4.000.000 di euro ed interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all’ammontare degli interessi convenzionali:

- calcolati al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti in beni strumentali;
- calcolati al tasso del 3,575% annuo per gli investimenti 4.0 e gli investimenti *green*.

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (deliberato autonomamente dall’istituto sulla base dei parametri individuali della pmi richiedente) e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è forfettariamente individuato nei tassi indicati.

### Le modalità di presentazione dell’istanza dal 1° gennaio 2023

La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare n. 410823/2022 e va compilata in via telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma informatica <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>. Ad avvenuta compilazione della domanda sarà disponibile il Codice unico di progetto – Cup da riportare nelle fatture elettroniche.

La banca o l’intermediario finanziario ha la facoltà di ridurre l’importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell’istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.

<b>Acquisto di beni strumentali</b>	L’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell’Iva.
<b>Stipula di contratto di leasing</b>	Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di <i>leasing</i> . È obbligatorio che l’impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

La circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni dovranno riportare il Codice unico di progetto – Cup che sarà disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013. Nei § 10 e 13 della circolare sono, inoltre, chiarite la procedura di concessione del contributo e di erogazione delle agevolazioni.



Per i contratti di locazione finanziaria la deduzione del costo avviene in un arco temporale pari alla metà del periodo di ammortamento del bene strumentale, così come previsto dai coefficienti di ammortamento approvati dal D.M. 31 dicembre 1988. Pertanto, la scelta di effettuare l’investimento mediante un contratto di *leasing* prevederà una deduzione fiscale del costo dell’investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all’acquisizione in proprietà (agevolata mediante la stipula di un contratto di finanziamento).

### NOVITÀ RIGUARDANTI LA FATTURA ELETTRONICA DAL 2023

#### Fattura elettronica per forfettari, minimi e associazioni

Come già comunicato nei mesi scorsi, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022, sono stati aggiornati gli esoneri dall'obbligo di emissione della fattura elettronica. Di fatto sono state eliminate le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per:

- contribuenti "minimi";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Tale obbligo, che sarà generalizzato a partire dal gennaio 2024 per i soggetti richiamati, dallo scorso 1° luglio 2022 e fino alla fine del 2023 prevede un periodo transitorio che interesserà solo i soggetti che verificano un determinato requisito dimensionale: sono infatti obbligati "i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro".

Mentre per l'applicazione nel secondo semestre 2022 non vi erano dubbi (occorreva verificare i ricavi/compensi incassati nel 2021), qualche dubbio operativo era sorto in relazione alla verifica per l'applicazione dell'obbligo dal 2023: occorre verificare il superamento del limite nel 2021 o nel 2022? Tale dubbio è stato risolto dall'Agenzia delle entrate con la pubblicazione della risposta *faq* n. 150 del 22 dicembre 2022.

Domanda
<i>I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfettario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'articolo 18, D.L. 36/2022 (convertito in L. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?</i>
Risposta
<i>La norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti." Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E/2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.</i>

In definitiva, i forfettari che hanno dovuto transitare alla fattura elettronica dallo scorso 1° luglio 2022 saranno obbligati anche per il 2023, mentre chi ha potuto continuare per il 2022 ad emettere fatture cartacee lo potrà fare anche nel 2023, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2022.

Va ricordato che tali soggetti, ove interessati dall'obbligo di fatturazione elettronica, sono tenuti anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il cosiddetto "esterometro") secondo le ordinarie regole.

Relativamente ai soggetti in regime forfettario 398/91 vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare; poiché la norma non fa riferimento al "periodo d'imposta precedente" ma "all'anno precedente", per tale verifica si ritiene che anche nel caso di esercizio infrannuale (c.d. "a cavallo"), si debbano considerare i dati dell'anno solare.

Con riferimento ai medesimi soggetti (cioè gli enti non commerciali), con la circolare n. 26/E/2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per l'obbligo di fatturazione elettronica occorre fare riferimento alle sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente. Dalla richiamata formulazione non è tuttavia chiaro a quali ricavi l'ente non commerciale debba fare riferimento per verificare la sussistenza di tale obbligo e cioè se occorra fare riferimento a tutti i ricavi senza alcuna limitazione oppure ai soli ricavi commerciali, ricomprendendo anche i corrispettivi decommercializzati ex articolo 148, comma 3, Tuir e con esclusione dei soli proventi istituzionali (come ad es. le quote associative, le erogazioni liberali, i contributi a fondo perduto, etc.). Sarebbe opportuno sul punto un chiarimento ufficiale.

### Fattura elettronica settore sanitario

Si coglie l'occasione per segnalare anche un recente intervento del decreto milleproroghe riguardante l'emissione delle fatture da parte dei soggetti che operano nel settore sanitario.

Per effetto delle modifiche apportate, viene prorogato al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) a carico di:

- soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (articolo 10-bis, D.L. 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018, che richiama il citato articolo 10-bis, D.L. 119/2018).

Si evidenzia che questo non è un esonero, ma un **divieto** all'emissione della fattura elettronica, che quindi non potrà essere utilizzata neppure facoltativamente.

Sul tema va ricordato che il medesimo decreto milleproroghe ha prorogato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 l'obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria da parte dei soggetti che operano nel settore sanitario e che ne sono tenuti (ad esempio farmacie, parafarmacie, ottici).

## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2023 AL 15 FEBBRAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

#### SADENZE FISSE

<b>16</b> gennaio	<b>Versamenti Iva mensili</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	<b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	<b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li><li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</li></ul>
	<b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

	<p><b>ACCISE – Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<p><b>25</b> gennaio</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p><b>31</b> gennaio</p>	<p><b>Contributo revisori legali</b> Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali.</p> <p><b>Imposta di bollo virtuale</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2022.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.</p> <p><b>Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo</b> Scade oggi il termine per la presentazione del modello "<i>Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato</i>" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.</p> <p><b>Autodichiarazione degli aiuti di stato percepiti legati all'epidemia Covid-19</b> Scade oggi la presentazione telematica dell'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, secondo il modello e le istruzioni approvati dal provvedimento n. 143438/2022 dell'Agenzia delle entrate, con la quale attestare l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti (e il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>).</p>

<p><b>9</b> febbraio</p>	<p><b>Credito di imposta spese di pubblicità</b> Ultimo giorno per l'invio della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere all'agevolazione per le spese di pubblicità sostenute nel 2022.</p>
<p><b>15</b> febbraio</p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>